



# **COMUNE di CERVENO**

**( Provincia di Brescia )**

**Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni ed ai regolamenti comunali.**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 11/12/2001**

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali.

## **Art. 2 – Applicazione della legge 689/81**

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/91.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 689/81, dovranno essere determinate dentro i seguenti limiti minimo e massimo con un rapporto decuplo tra minimo e massimo da stabilirsi in sede di emanazione dei relativi provvedimenti:

- violazioni alle ordinanze da lire 100.000 a lire 2.000.000;
- violazioni alle disposizioni e prescrizioni da lire 50.000 a lire 1.000.000;
- violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali da lire 200.000 a lire 4.000.000.

Le sanzioni così stabilite si applicano ai singoli regolamenti comunali in vigore con abrogazione delle sanzioni contenute in ogni singolo regolamento.

Ai sensi dell'art. 8 bis della legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/81.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

## **Art. 3 – Disposizioni finali e transitorie**

Il presente regolamento è d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali ed assume vigenza dal momento dell'esecutività della delibera di approvazione ed ha validità sino a nuova definizione legislativa della materia.

Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali vigenti, l'organo competente è incaricato di determinare le rispettive sanzioni, anche con carattere generale, disponendo nel contempo l'avvio della revisione dei provvedimenti.